

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 921 del 05/06/2023

Seduta Num. 24

Questo lunedì 05 **del mese di** Giugno
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA in modalità mista
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/935 del 25/05/2023

Struttura proponente: SETTORE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO, QUALITA' E PROMOZIONE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: L.R. N. 12/2020, ART. 16 - L.R. N. 20/2021, ART. 17 E L.R. 24/2022, ART. 16.
APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO PER LA CONCESSIONE DI
AIUTI DE MINIMIS PER SUPERFICI COLTIVATE A BARBABIETOLA DA
ZUCCHERO NELL'ANNUALITA' 2023, AI SENSI DEL REG. (UE) 1408/2013
ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON AGREA PER
AFFIDAMENTO ATTIVITÀ PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Luca Rizzi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. del 29 dicembre 2020, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 - 2023 (Legge di stabilità regionale 2021)", ed in particolare l'art. 16 "Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero", con il quale al comma 1, si stabilisce che - al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio - la Regione è autorizzata, per la campagna 2021 e 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali;

Considerato che:

- il citato art. 16, della predetta L.R. n. 12/2020 prevede altresì:
 - al comma 2, che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
 - al comma 3, che con la medesima suddetta deliberazione sono altresì stabiliti la tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento;
 - al comma 4, che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'[articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21](#);
 - al comma 5, che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2021 e 2022 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.500.000,00, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;

Vista la L.R. del 28 dicembre 2021, n. 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 - 2024

(Legge di stabilità regionale 2022)", che all'art. 17 "Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero" stabilisce che le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2020 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare di euro 1.500.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024;

Vista la L.R. del 27 dicembre 2022, n. 24 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)", che all'art. 16 "Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero" stabilisce che le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2020, così come integrate dall'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2021, sono ridotte di euro 100.000,00 nell'esercizio 2023 e integrate di euro 1.500.000,00 nell'esercizio 2025, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti;

Richiamato il Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e successive modificazioni, che prevede:

- l'applicazione del regime alle sole imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'erogazione di un importo di Euro 20.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una "*impresa unica*" nell'arco di tre esercizi finanziari, innalzabile fino a Euro 25.000,00 da parte degli Stati membri nel rispetto di determinate condizioni stabilite all'art. 3, comma 3 bis, del regolamento stesso;
- che gli aiuti "de minimis" siano considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa;
- che il periodo di tre esercizi finanziari venga determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato;
- che i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti, che prevedono, tra l'altro, che se

uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro ed il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari cessa di applicarsi quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento stesso ed in particolare non è richiesta all'impresa interessata la dichiarazione relativa agli aiuti «de minimis» ricevuti nei tre esercizi finanziari;

Visti inoltre:

- il Decreto 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che all'art. 2 stabilisce che l'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e che l'importo complessivo totale degli aiuti de minimis concessi nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019;
- le "Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN" redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e pubblicate il 2 ottobre 2018 sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali e della Rete Rurale Nazionale;

Richiamati altresì:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sui Piani strategici della PAC;
- il Regolamento (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;

Considerato:

- che con l'intervento regionale di cui trattasi si intende favorire la coltivazione della barbabietola da zucchero, praticata nell'ambito di rotazioni colturali, mediante un aiuto ad ettaro investito a barbabietola da zucchero, da destinare alla produzione dello zucchero, concesso sotto forma di aiuti *de minimis*, in applicazione di quanto stabilito dai citati Regolamenti (UE) n. 1408/2013 e suc. mod., nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in essi riportati;
- che il regime di aiuto qui in esame si configura quale aiuto complementare rispetto all'aiuto su superficie connesso all'applicazione dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/2115, attuato dal DM 660087 del 23 dicembre 2022 art. 29, ed interessa i medesimi beneficiari;

Richiamati inoltre

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Richiamati, altresì:

- il Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 74, ed in particolare l'art. 5 comma 1 che prevede che gli organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore del decreto stesso continuano ad operare, fermo restando il mantenimento dei criteri per il riconoscimento;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21, che ha istituito l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;

Atteso che l'art. 2, comma 4, della citata L.R. n. 21/2001 prevede che possa essere affidata ad AGREA, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;

Rilevato che il comma 4, dell'art. 16, della Legge Regionale n. 12/2020 stabilisce espressamente che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'[articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21](#) (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA));

Ritenuto, pertanto, di affidare ad AGREA la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi agli interventi contributivi di cui trattasi, in attuazione del comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 12/2020, dell'art. 17 della L.R. del 28 dicembre 2021, n. 20 e dell'art. 16 della L.R. del 27 dicembre 2022, n. 24;

Vista la L.R. n. 15/2021 ed in particolare l'art. 5 che prevede:

- al comma 2, che ai procedimenti di concessione ed erogazione di provvidenze si applicano le normative nazionali in materia di regolarità contributiva e disciplina antimafia;
- al comma 3, che i contributi e le provvidenze in materia di agricoltura non possono essere concessi qualora risulti il mancato rispetto, da parte dei richiedenti, delle condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

Viste inoltre:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 27 dicembre 2022, n. 24 "Disposizioni per la Formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di Stabilità Regionale 2023);
- la L.R. 27 dicembre 2022, n. 25 "Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025";
- la propria deliberazione n. 2357 del 27 dicembre 2022 recante "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025";

Atteso che l'intervento contributivo previsto per il 2023 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento di Euro 1.400.000,00 sul capitolo U18309 "Trasferimento all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti *de minimis* concessi dalla Regione alle imprese agricole per la coltivazione della barbabietola da zucchero (art. 3, L.R. 31 luglio 2020, n. 5)" del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno di previsione 2023, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2357/2022;

Considerato che le attività istruttorie per la concessione degli aiuti *de minimis* per la coltivazione di barbabietola da zucchero nell'anno 2023 dovranno concludersi entro il 29 febbraio 2024 e che pertanto, secondo quanto previsto dalle norme in materia di contabilità e bilancio delle Regioni di cui al citato D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, i relativi oneri finanziari devono essere interamente imputati sull'esercizio finanziario 2023;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:

- ad attivare l'intervento per la concessione di aiuti *de minimis* per superfici coltivate a barbabietola da zucchero nell'anno 2023 a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali, come previsto dagli articoli 16 della L.R. n. 12/2020, 17 della L.R. n.20/2021 e 16 della L.R. n. 24/2022;
- a destinare all'aiuto di cui trattasi la somma complessiva di Euro 1.400.000,00 che trova copertura nell'ambito degli stanziamenti recati dal capitolo U18309 "Trasferimento all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti *de minimis* concessi dalla Regione alle imprese agricole per la coltivazione della barbabietola

da zucchero (art. 3, L.R. 31 luglio 2020, n. 5) "del bilancio di previsione 2023 - 2025, anno di previsione 2023, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2357/2022;

- ad affidare ad AGREA, mediante stipula di apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti, degli aiuti *de minimis* che saranno concessi per superfici coltivate a barbabietola da zucchero rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025, in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della L.R. n. 12/2020, dall'art. 17 della L.R. n.20/2021 e dall'art. 16 della L.R. n. 24/2022;
- ad approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà, per la Regione, il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
- ad approvare il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per il 2023 mediante concessione di un aiuto *de minimis*, nella formulazione riportata nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - che funge anche da Avviso pubblico per la presentazione delle domande - e l'elenco delle varietà di barbabietola da zucchero di cui all'Allegato C, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di rinviare l'approvazione dei programmi operativi per gli interventi contributivi per il sostegno della coltivazione della barbabietola da zucchero per gli anni 2024 e 2025 a successive deliberazioni;
- a demandare al Responsabile dell'Area Settore Vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, che vi provvederà con propri atti, la fissazione di eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nell'Avviso pubblico oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe dei termini di presentazione delle domande ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali ed eventuali aggiornamenti dell'elenco delle varietà di barbabietola da zucchero di cui all'Allegato C;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che il Responsabile dell'Area Settore Vegetale provveda con propri atti:

- a comunicare, entro il 31 ottobre 2023, l'elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande pervenute, al Settore Affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi che provvederà all'assunzione degli impegni di spesa in favore di AGREAA, a carico del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno di previsione 2023 e alla liquidazione delle relative somme;
- ad adottare gli atti di concessione degli aiuti *de minimis* spettanti ai beneficiari sulla base dell'elenco delle domande ammissibili entro il 29 febbraio 2024;

Richiamato il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare l'art. 83, comma 3-bis, che stabilisce che la documentazione antimafia è sempre prevista, tra le altre ipotesi, su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000,00 euro o di fondi statali per un importo superiore a 5.000,00 euro;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025" e suc. mod.;
- la determinazione dirigenziale del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato n. 2335 del 09 febbraio 2022 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione

Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Viste altresì le seguenti deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

Richiamate inoltre le circolari del capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della suddetta deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di attivare per l'anno 2023 l'intervento contributivo per la concessione di aiuti *de minimis* per superfici coltivate a barbabietola da zucchero nel 2023 a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali, come previsto dagli articoli 16 della L.R. n. 12/2020, 17 della L.R. n.20/2021 e 16 della L.R. n. 24/2022;
- 2) di affidare all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna - mediante

stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 21/2001 - la funzione di esecuzione dei pagamenti degli aiuti *de minimis* che saranno concessi per superfici coltivate a barbabietola da zucchero rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025, in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della L.R. n. 12/2020, dall'art. 17 della L.R. n.20/2021 e dall'art. 16 della L.R. n. 24/2022;

- 3) di approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AGREA e Regione, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione provvederà, per la Regione, il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, che è autorizzato ad apportarvi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
- 4) di destinare all'intervento contributivo previsto per l'annualità 2023 la somma complessiva di Euro 1.400.000,00, che trova copertura nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo **U18309** "Trasferimento all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna per il pagamento degli aiuti *de minimis* concessi dalla Regione alle imprese agricole per la coltivazione della barbabietola da zucchero (art. 3, L.R. 31 luglio 2020, n. 5)", del bilancio finanziario gestionale 2023- 2025, anno di previsione 2023;
- 5) di approvare il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero nell'anno 2023 mediante concessione di un aiuto *de minimis*, nella formulazione riportata nell' Allegato B e l'elenco delle varietà di barbabietola da zucchero di cui all'Allegato C, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 6) che il suddetto Programma Operativo costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione delle istanze di aiuto per l'annualità 2023;
- 7) che il Responsabile dell'Area Settore Vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provveda con propri atti:
 - a comunicare, entro il 31 ottobre 2023, l'elenco contenente le risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relativo alle domande

pervenute, al Settore Affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi che provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa in favore di AGREA a carico del bilancio finanziario gestionale 2023 - 2025, anno di previsione 2023, nonché alla liquidazione delle relative risorse ad Agrea;

- ad adottare gli atti di concessione degli aiuti *de minimis* spettanti ai beneficiari sulla base dell'elenco delle domande ammissibili entro il 29 febbraio 2024;
 - a stabilire eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nell'Avviso pubblico oggetto di approvazione del presente atto, nonché eventuali proroghe dei termini di presentazione delle domande ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali;
 - a definire eventuali aggiornamenti dell'elenco delle varietà di barbabietola da zucchero di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 8) di rinviare l'approvazione dei programmi operativi riferiti agli interventi contributivi per il sostegno della coltivazione della barbabietola da zucchero per gli anni 2024 e 2025 a successive deliberazioni;
 - 9) che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
 - 10) di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, il Programma Operativo e l'elenco delle varietà di barbabietola da zucchero di cui agli Allegati B) e C) approvati con la presente deliberazione.

- - -

ALLEGATO A

Schema di Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna in attuazione della L.R. n. 21/2001, art. 2, comma 4 per i pagamenti degli aiuti *de minimis* per superfici coltivate a barbabietola da zucchero sul territorio regionale a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali

TRA

la Regione Emilia-Romagna di seguito denominata "Regione",
C.F. 80062590379 - con sede legale in Bologna viale A. Moro 52
- rappresentata da _____, nato a _____
il _____, domiciliato
per la funzione presso la Direzione Generale Agricoltura,
Caccia e Pesca - Viale della Fiera n. 8 Bologna - che
interviene in qualità di Direttore Generale Agricoltura,
Caccia e Pesca in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. _____ del _____ 2023

E

l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)
per l'Emilia-Romagna di seguito denominata "AGREA", C.F.
91215060376 - con sede in Bologna Largo Caduti del Lavoro n.
6 - rappresentata da _____, nato a _____ il _____
_____, domiciliato per la funzione presso
AGREA stessa e che interviene in qualità di Direttore della
medesima AGREA ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della
L.R. 23 luglio 2001, n. 21

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è la gestione, da parte di AGREA, delle attività inerenti alla funzione di esecuzione dei pagamenti degli aiuti *de minimis* che saranno concessi per superfici coltivate a barbabietola da zucchero rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali, in attuazione degli articoli 16 della L.R. n. 12/2020, 17 della L.R. n. 20/2021 e 16 della L.R. n. 24/2022 e della deliberazione della Giunta regionale n. ____/2023.

Art. 2 - Attività e modalità di trasferimento delle risorse finanziarie

1. È affidata ad AGREA l'attività di effettuazione dei pagamenti dei contributi di cui all'art. 1, concessi e liquidati dalla Regione, nonché le attività di controllo preliminari agli stessi e la gestione degli eventuali pagamenti non riscossi dai beneficiari.
2. La Regione provvede al trasferimento ad AGREA in un'unica soluzione per ciascuna annualità dell'importo complessivo sulla base delle risultanze della prima fase di verifiche istruttorie relative alle domande pervenute, al fine di consentire l'erogazione ai beneficiari nei tempi più brevi possibili.
3. L'Area Settore vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, al termine delle attività istruttorie, provvede ad adottare gli atti di concessione e di liquidazione degli aiuti spettanti ai beneficiari, dando comunicazione di questi ultimi ad AGREA che effettuerà i relativi pagamenti sulla base degli elenchi informatici prodotti nell'ambito dell'applicativo di gestione. La medesima area dirigenziale provvede alle eventuali attività di revoca e recupero degli aiuti indebitamente erogati.
4. AGREA rendiconta alla Regione l'utilizzazione della somma assegnata per l'attuazione dell'intervento attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'esatta denominazione dell'impresa agricola e del CUAA, dei codici SIAN CAR e SIAN COR dell'aiuto effettivamente pagato e della data del relativo pagamento.
5. AGREA è tenuta a restituire alla Regione le eventuali somme residuanti dai pagamenti effettuati.

Art. 3 - Termini per la realizzazione delle attività

1. La convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine delle attività di pagamento degli aiuti liquidati, che per l'ultima annualità dovranno essere ultimate entro il primo semestre 2026.

Art. 4 - Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione dei compiti affidati dalla presente convenzione, AGREA effettua trattamento di dati personali di titolarità della Regione.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato, costituente parte integrante e sostanziale della citata convenzione, al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. AGREA è, pertanto, designata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato alla presente convenzione.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 5 - Sicurezza e riservatezza

1. AGREA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione o richiesti per l'adempimento di obblighi previsti dalla normativa e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Regione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. AGREA è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di

segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. AGREA può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, la Regione ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che AGREA sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. AGREA potrà citare i termini essenziali della convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione di AGREA a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Regione attinente alle procedure adottate da AGREA in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.
9. AGREA non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Regione.

Art. 6 - Norme regolatrici

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del Codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Art. 7 - Controversie

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato da AGREA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra la Regione ed AGREA o, in mancanza di accordo, secondo le norme del Codice di procedura civile.

Art. 8 - Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

2. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, a cura e spese di AGREA.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione Emilia-Romagna	Per l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
Il Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca Firmato digitalmente	Il Direttore Firmato digitalmente

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. PREMESSE

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della convenzione siglata tra la Giunta della Regione Emilia-Romagna e AGREA- Agenzia regionale per le erogazioni della Regione Emilia-Romagna (di seguito AGREA), designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Le Parti convengono quanto segue:

2. TRATTAMENTO DEI DATI NEL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

2.1 Fatto salvo l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, AGREA, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto della Regione, garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto della convenzione, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dalla Regione;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dalla Regione e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dalla Regione, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà la Regione se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dalla Regione si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, AGREA si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate alla Regione dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta della Regione dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dalla Regione;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta della Regione.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire alla Regione cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che la Regione intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. LE MISURE DI SICUREZZA

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti alla Regione, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione alla convenzione in aderenza alle policy della Regione in materia di privacy e sicurezza informatica, tra le quali:

- **Determinazione n. 4137/2014** "Disciplinare tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna", in caso di sviluppo di soluzioni informatiche.
- **Determinazione n. 19529 del 23/11/2018** "[Disciplinare tecnico per le verifiche di sicurezza sul sistema informativo regionale](#)"

ed eventuali successivi aggiornamenti delle medesime policy.

Le stesse sono consegnate a seguito della firma del presente accordo.

4. ANALISI DEI RISCHI, PRIVACY BY DESIGN E PRIVACY BY DEFAULT

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dalla Regione sui trattamenti di dati personali cui concorre AGREA, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dalla Regione per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 AGREA dovrà consentire alla Regione, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati

personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione alla convenzione in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dalla Regione e specificatamente comunicate.

5. SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE I TRATTAMENTI - DESIGNAZIONE

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto della Regione.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando alla Regione le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella Convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso AGREA è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione della convenzione, AGREA è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione della Regione ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di

trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta della Regione, AGREA dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con la Regione un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, AGREA si assume la responsabilità nei confronti della Regione per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che AGREA abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL'AREA ECONOMICA EUROPEA

7.1 La Regione non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

8.1 AGREA provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione della presente convenzione al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dalla Regione, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

8.2 Alla cessazione della convenzione e, conseguentemente del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione della Regione, essere

distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà della Regione.

9. AUDIT

9.1 AGREA si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte della Regione.

9.2 AGREA consente, pertanto, alla Regione l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi SubResponsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che AGREA, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

9.3 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

9.4 Il rifiuto di AGREA di consentire l'audit alla Regione comporta la risoluzione della convenzione.

10. INDAGINI DELL'AUTORITÀ E RECLAMI

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, AGREA o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio la Regione di qualsiasi

a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine

b) istanza ricevuta da soggetti interessati

AGREA fornisce, in esecuzione della convenzione e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza alla Regione per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o

comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI NOTIFICA

11.1 AGREA, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata alla Regione nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del *data breach*;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza,

compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

11.2 AGREA deve fornire tutto il supporto necessario alla Regione ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con la Regione, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. AGREA non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto della Regione.

12. RESPONSABILITA' E MANLEVE

12.1 AGREA tiene indenne e manleva la Regione da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte di AGREA delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, AGREA:

12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, la Regione del Reclamo;

12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con la Regione;

12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto della Regione;

12.2.4 fornisce alla Regione tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, la struttura organizzativa o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, la struttura organizzativa o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile

Reg. (UE) n. 1408/2013, L.R. n.12 del 29 dicembre 2020, art. 16, L.R. n. 20 del 28 dicembre 2021, art. 17 e L.R. n. 24 del 27 dicembre 2022, art. 16 - Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per l'annualità 2023 mediante concessione di un aiuto *de minimis* - Programma Operativo

1. Obiettivi

La barbabietola da zucchero è una coltura indispensabile al mantenimento di corretti avvicendamenti colturali nei comprensori produttivi dell'Emilia-Romagna. La possibilità di praticare adeguate rotazioni colturali è particolarmente importante sia per il mantenimento della produttività delle colture che entrano nell'avvicendamento, sia per conservare le caratteristiche agronomiche dei suoli, sia per prevenire l'insorgere di problematiche fitosanitarie e, in taluni casi, anche per evitare conseguenze negative per la salubrità degli alimenti.

L'intervento è utile al fine di garantire gli investimenti in termini di superficie bieticola che stanno ancora risentendo degli effetti negativi della cessazione del regime comunitario delle quote zucchero e delle politiche commerciali aggressive delle imprese saccarifere del Nord Europa ed extra europee, nonché dei surplus produttivi dei principali player operanti a livello internazionale.

Con il presente Programma operativo la Regione si propone di favorire la coltivazione della barbabietola da zucchero destinata all'industria saccarifera, praticata con l'utilizzo di semente certificata, confettata e di varietà idonee all'impiego nella medesima industria.

Per raggiungere tali obiettivi il presente Programma Operativo destina un aiuto ad ettaro investito a barbabietola da zucchero destinata all'industria saccarifera, concesso sotto forma di aiuti *de minimis*, secondo quanto fissato dal Reg. (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 316/2019, e in applicazione del D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. L'aiuto in oggetto è erogato esclusivamente in favore degli agricoltori che inseriscono la barbabietola da zucchero negli ordinamenti colturali e utilizzano sementi certificate, confettate e di varietà caratterizzate per l'areale, per le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate e per l'idoneità alla trasformazione in zucchero, assicurando

così l'estrinsecazione dei vantaggi ambientali che la barbabietola da zucchero stessa apporta negli avvicendamenti colturali nei quali è inserita.

La "caratterizzazione per l'areale e le condizioni di coltivazione" è un requisito che tiene conto di una serie di parametri - quali: produttività, zone geografiche e climatiche di coltivazione, resistenza a fitopatie - idonei a fornire agli agricoltori le informazioni fondamentali sulla scelta che devono operare e sulle conseguenti azioni da seguire per l'ottimizzazione dei risultati.

2. Dotazione finanziaria

L'importo assegnato al finanziamento del presente Programma operativo è quantificato in Euro 1.400.000,00.

3. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'entità dell'aiuto regionale è stabilita come segue:

- a) l'importo massimo dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola da zucchero è definito in Euro 150,00;
- b) l'importo effettivo dell'aiuto per ettaro sarà quantificato in base al rapporto tra la somma destinata all'intervento ed il numero totale degli ettari ammissibili risultante dall'istruttoria effettuata sulle domande di aiuto, incluse le verifiche di cui al successivo punto c);
- c) l'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 25.000,00 per "*impresa unica*" nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti *de minimis concessi* secondo quanto fissato dal Reg. (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 e stabilito dal D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Per triennio si intende l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti.

Gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere tali aiuti "de minimis", indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi.

4. Superficie ammissibile e condizioni di coltivazione

La superficie ammissibile all'aiuto è quella coltivata nel territorio della Regione Emilia-Romagna nell'anno 2023 a barbabietola destinata alla produzione di zucchero, nel

rispetto delle seguenti condizioni:

- a) utilizzo di varietà certificate, tra quelle indicate nell'elenco di cui all'allegato C, con attitudine alla trasformazione zuccherina, caratterizzate per l'area e le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate;
- b) impiego di un quantitativo minimo di seme pari a 120.000 semi per ettaro (quantitativo a suo tempo previsto per la concessione del premio ex art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 dalla circolare AGEA ACIU 203 del 7 marzo 2010).

5. Imprese beneficiarie

Possono accedere agli aiuti le imprese agricole che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- a) aver presentato la Domanda Unica di Pagamento nell'anno 2023 ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, comprensiva del quadro relativo all'aiuto accoppiato al reddito ai sensi dell'art. 29 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna o altro Organismo pagatore, per superfici bieticole situate nel territorio regionale;
- b) essere in possesso del fascicolo aziendale di cui all'art. 3 del D.M. MIPAAF n. 162 del 12/01/2015, debitamente aggiornato e validato;
- c) non avere procedure fallimentari o assimilabili, in corso;
- d) rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente ed essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi in ambito agricolo previsti dalla legge;
- e) coltivare la barbabietola da zucchero secondo le condizioni di cui al precedente punto 4.

Ai fini della concessione dell'aiuto, il richiedente deve inoltre compilare la sezione "Dimensione azienda" del fascicolo aziendale. Qualora in base agli ettari coltivati a barbabietola da zucchero l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ad euro 5.000,00 è richiesta la compilazione dell'apposita Sezione "D.Lgs 159/2011", se non già compilata e validata in data non anteriore a 6 mesi.

Nell'ipotesi in cui vi sia stato un mutamento nella conduzione dei terreni indicati nella Domanda Unica per successione *mortis causa* o trasformazione societaria, il successore/subentrante potrà comunque presentare domanda dimostrando tale condizione.

6. Modalità di presentazione delle domande

Le imprese agricole in possesso delle condizioni e dei requisiti indicati ai precedenti punti 4. e 5. che intendono accedere agli aiuti disciplinati dal presente Programma operativo presentano apposita domanda alla Regione Emilia-Romagna, Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, Area Settore vegetale (di seguito in breve ufficio regionale competente) esclusivamente attraverso il sistema informativo SIAG, utilizzando l'apposito modulo presente in tale sistema, per il tramite dei CAA o come utente internet esclusivamente con firma digitale.

Qualora si utilizzi la modalità di presentazione della domanda tramite CAA, dovrà essere depositata presso il CAA fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.

Sono escluse domande cartacee.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal **20 giugno 2023 e fino alle ore 13,00 del 31 luglio 2023**, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con atto del dirigente dell'ufficio regionale competente.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'originale dei documenti fiscali attestanti l'acquisizione del seme (omaggi inclusi) riportante la/le varietà e la quantità ed eventuali documenti fiscali comprovanti la restituzione del seme non utilizzato. Tali documenti dovranno essere caricati obbligatoriamente in SIAG. Non è consentito l'impiego di sementi rimanenti da semine di annualità precedenti;
- b) (solo per i soggetti con fascicolo aziendale non di competenza regionale) copia della Domanda Unica di pagamento riferita all'annualità 2023.

La superficie coltivata a barbabietola da zucchero indicata in domanda deve essere coerente con quella riportata nella Domanda Unica di Pagamento, che deve contenere la richiesta di aiuto nel quadro di cui all'art.29 del D.M. 660087 del 23/12/2022.

7. Istruttoria e concessione degli aiuti

L'ufficio regionale competente acquisite le domande di aiuto procede, attraverso il sistema informatico a verificare:

- la presenza, nella Domanda Unica di Pagamento 2023, del quadro relativo all'aiuto accoppiato al reddito ai sensi dell'art. 29 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022;
- che la posizione del richiedente nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole sia aggiornata e validata;
- la coerenza della superficie dichiarata in domanda rispetto a quella riscontrata tramite il sistema di gestione e controllo (SIGC) di AGREA, con particolare riferimento alla superficie derivante dal GIS;
- il rispetto degli impegni agro-ambientali assunti (varietà e quantità di seme), come individuati nel presente Programma operativo; la superficie ammessa a pagamento è data dalla superficie minore tra quella richiesta in domanda e verificata tramite il SIGC e quella che risulta ammissibile in base al quantitativo di seme certificato utilizzato.

Terminata la prima fase di verifiche istruttorie - comprendente le verifiche di cui al punto 5, lettere a) e b) - l'ufficio regionale competente procede a formare l'elenco delle domande pervenute, comprensivo della denominazione dell'impresa richiedente e del Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA), delle risultanze delle verifiche effettuate, e a trasmetterlo al Settore Affari generali, giuridici, finanziari e sistemi informativi della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca per gli adempimenti contabili al fine del trasferimento delle risorse ad AGREA.

L'ufficio regionale competente procede inoltre a:

- verificare la regolarità della posizione previdenziale in ambito agricolo e il rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 3, della L.R. n. 15/2021; la non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità e alla concessione.
- estrarre dal predetto elenco un campione di domande pari ad almeno il 5% da sottoporre ai controlli:
 - del rispetto degli impegni agro-ambientali assunti dal richiedente attraverso il documento fiscale attestante l'acquisizione del seme delle varietà individuate e del quantitativo di seme utilizzato, così come previsto al punto 4 del presente programma. Non è consentito l'impiego di sementi rimanenti da semine di annualità precedenti;

- di assenza in capo ai richiedenti di procedure fallimentari tramite accesso alla Banca dati del Registro delle Imprese;
- estrarre dal predetto elenco un campione di domande pari ad almeno il 3% da sottoporre ai controlli della dichiarazione inserita nel fascicolo aziendale nella sezione "Dimensione azienda" tramite accesso alla Banca dati del Registro delle Imprese;
- stabilire l'importo effettivo di aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero e l'ammontare dell'aiuto de minimis spettante a ciascun richiedente.
- verificare per ciascun richiedente, attraverso le informazioni presenti nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", che il potenziale aiuto richiesto trovi capienza nel rispetto del limite previsto dai Regolamenti unionali per l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti e, se del caso, provvede a riportare l'aiuto concedibile entro il predetto limite.

Entro il 29 febbraio 2024, il Responsabile dell'ufficio regionale competente provvede all'adozione degli atti di concessione degli aiuti de minimis spettanti ai beneficiari in relazione agli esiti dell'istruttoria compiuta, e al contempo di eventuali esclusioni dall'aiuto, previo esperimento del contraddittorio con l'interessato.

8. Liquidazione degli aiuti concessi

L'ufficio regionale competente provvede, con appositi atti, alla liquidazione del contributo concesso ai beneficiari.

La liquidazione di aiuti di importo superiore ad Euro 5.000,00 è disposta previa acquisizione d'ufficio, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, della comunicazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice delle Leggi antimafia. A tal fine il beneficiario dovrà disporre, all'interno del fascicolo anagrafico, nell'apposita Sezione "D.Lgs 159/2011", di dichiarazioni aggiornate, secondo quanto previsto dalla circolare del Responsabile del Servizio Competitività delle aziende agricole ed agroalimentari prot. PG.2018.0557557 del 31 agosto 2018.

I provvedimenti di liquidazione sono trasmessi ad AGREA per la successiva fase di pagamento. AGREA provvederà inoltre, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 6/11/2021 n. 152 convertito con Legge n. 133/2021, ad effettuare la compensazione degli aiuti liquidati, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione.

L'ufficio regionale competente provvede ad effettuare se necessario le attività di recupero degli aiuti erogati indebitamente.

9. Ufficio regionale competente e responsabile del procedimento

L'ufficio competente è l'area dirigenziale Settore Vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna (BO). Indirizzo PEC:

agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rizzi, Titolare della Posizione organizzativa "Grandi colture e sistemi di autocontrollo".

10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente.

Allegato: C**Varietà di sementi di barbabietola da zucchero**

Nome Varietà
AMERIVA KWS
ARUM
BALI
BENVENUTA KWS
BISON PLUS
BOTTICELLI
BTS 1715
BTS 1740
BTS 1820 N
BTS 2095 N
BTS 2815 N
BTS 555
BTS 6975 N
BTS SMART 4825
BTS SMART 9775 N
CAMELEON
CAROLL
ELISKA KWS
ESSENZIA KWS
FERRET START UP
FIAMMETTA KWS
FITIS
GIACOMINA KWS
GREGORIA KWS
HELSINKI
LITCHI
MANATEE SMART
MARINELLA KWS
MARSUPIAL SMART
MOHICAN
MORINGA
OCTOPUS
OLIVENZA SMART
ORAZIA KWS
OTTAVIA KWS
RAISON

Nome Varietà
RHINOCEROS
SANDPIPER SMART
SMART BRIGA KWS
SMART DJERBA KWS
SMART EVITA KWS
SMART MATERIA KWS
SMART PERLA KWS
SMART RENJA KWS
SMART ROSSADA KWS
SPARROW SMART
VIOLA KWS
VLAD
YUCATAN

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Nicola Benatti, Responsabile di AREA SETTORE VEGETALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/935

IN FEDE

Nicola Benatti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/935

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 921 del 05/06/2023

Seduta Num. 24

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi